

Chiarimento interpretativo sul requisito relativo al parametro
“temperatura colore minore o uguale a 3000K o 4000K”
nella DGR Emilia Romagna n. 1732/2015

Ovvero se tali valori devono essere intesi come valori nominali che ammettono tolleranze o come valori assoluti.

CONTESTO

Riferimento specifico alla legge della Regione Emilia Romagna n. 19/2003 ed in particolare alla Direttiva di Giunta regionale n. 1732 del 12 novembre 2015 contenete specifiche indicazioni tecniche e procedurali per la piena e corretta operatività della legge regionale. Più precisamente, la richiesta di chiarimento ha origine dal testo di cui all’ art. 4 comma 1 lett. a) “impianti di illuminazione esterna”:

“1. I nuovi impianti di illuminazione pubblica esterna, in coerenza con quanto stabilito dalla legge, devono:

a) essere dotati di sorgenti luminose al sodio alta pressione o di altre sorgenti di almeno analoga efficienza in relazione allo stato della tecnologia e dell’applicazione. L’utilizzo dei LED (3) o di altre sorgenti a luce bianca, è consentito nel rispetto dei seguenti requisiti:

per le zone di protezione di cui all’art.3, se la temperatura di colore (CCT)(4) è minore o uguale a 3000K. In presenza di particolari situazioni di habitat (localizzabili ad esempio anche presso ponti, pontili, piattaforme, zone di riproduzione, corridoi di migrazioni, ecc.) e/o di specie di particolare rilevanza conservazionistica (5) è preferibile l’uso di LED la cui lunghezza d’onda di picco sia indicativamente 590 nm (c.d. LED color ambra); per le restanti zone, se la temperatura di colore (CCT) è minore o uguale a 4000K.

Il valore di CCT deve essere dichiarato dal produttore utilizzando l’apposito modulo di cui all’ALLEGATO C o un equivalente”.

Considerando che:

- le specifiche tecniche vincolanti contenute nel sopracitato punto della Direttiva di Giunta regionale n. 1732 del 12 novembre 2015 sono espressamente riferite alle sorgenti luminose di cui l'impianto è dotato e non alle caratteristiche dell'impianto stesso o a misurazioni eventualmente da effettuare sull'impianto; viene infatti richiesto: *"I nuovi impianti di illuminazione pubblica esterna, [...] devono: a) essere dotati di sorgenti luminose al sodio alta [...] o di altre sorgenti di almeno analoga efficienza [...]. L'utilizzo dei LED (3) o di altre sorgenti a luce bianca, è consentito nel rispetto dei seguenti requisiti: [...] se la temperatura di colore (CCT)(4) è minore o uguale a 3000K. [...]"*;
- il modulo di riferimento per dichiarare tale parametro tecnico è identificato nell'Allegato C della stessa Delibera, così denominato: **DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEL PRODOTTO ALLA LR.19/03 E DI VERIDICITA' DEI DATI FOTOMETRICI** (Utilizzabile cumulativamente per prodotto/modello se tutti i dati fotometrici sono disponibili pubblicamente in forma controllata per esempio nel sito pubblico aziendale);
- le dichiarazioni dei parametri tecnici dei moduli LED e dei relativi apparecchi di illuminazione sono da intendersi riferiti ai criteri di cui alle norme tecniche:
 - EN 62717:2016 LED modules for general lighting - Performance requirements (IEC 62717:2014 , modified + A1:2015 , modified)
 - EN 62722-2-1:2016 Luminaire performance - Part 2-1: Particular requirements for LED luminaires
 - EN 62722-1:2016 Luminaire performance - Part 1: General requirements
 - EN 13032-4:2015 Light and lighting — Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires Part 4: LED lamps, modules and luminaires
- L'immissione sul mercato comunitario dei prodotti oggetto dei requisiti di cui alla Direttiva di Giunta regionale n. 1732 del 12 novembre 2015 e già regolamentata dalle disposizioni europee in materia di Marcatura CE e di libera circolazione (gli Stati membri non possono limitare l'immissione sul mercato o la messa in servizio di prodotti laddove questi riportino correttamente e legittimamente la marcatura "CE"). Tra le direttive applicabili, i moduli LED utilizzati nei prodotti in questione, sono soggetti a Requisiti di marcatura CE anche secondo la direttiva Ecodesign 2009/125/CE e il Regolamento UE della Commissione n. 1194/2012 (emendato dal Regolamento UE 1428/2015). Sono molti i requisiti regolamentate tra i quali vi sono, laddove i moduli ricadano nel caso previsto di obbligatorietà, le Informazioni da rendere disponibili su siti web ad accesso libero e in qualsiasi altra forma ritenuta opportuna dal produttore (art 3.1.3)": fra queste informazioni vi è anche la *"la temperatura di colore, espressa in gradi Kelvin nonché graficamente o verbalmente"*. Per procedere alla dichiarazione di tali parametri e alla conseguente verifica della conformità di tale dichiarazione, il Regolamento citato fa espressamente riferimento alle norme armonizzate prodotte dagli enti di normazione competenti (CEN, CENELEC, ...) su mandato specifico della Commissione (*"Le autorità degli Stati membri sono tenute a utilizzare procedure di misura affidabili, accurate e riproducibili che tengano conto delle metodologie più avanzate generalmente riconosciute, compresi i metodi definiti nei documenti i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea."*). Tali " documenti " sono in pratica le stesse Norme armonizzate già riportate sopra che vengono applicate, per le verifiche dei prodotti immessi sul mercato, in combinazione con le procedure di verifiche della conformità del parametro

DGR EMILIA ROMAGNA - Chiarimento interpretativo

“Temperatura di Colore” di cui alla Tabella 9 del Regolamento UE 1194/2012. Il criterio di conformità stabilito per questo parametro è il seguente: *“i risultati medi delle lampade del campione di prova non si scostano di oltre il 10 % dal limite, dalla soglia o dai valori dichiarati. Mancata conformità: in caso contrario”*. Il campione di prova richiesto dal Regolamento UE per la verifica dei prodotti immessi sul mercato comunitario è di almeno 20 pezzi.

Posizione ASSIL:

Valutate le premesse, l'Associazione Nazionale Produttori Illuminazione ritiene di poter affermare senza dubbio alcuno che il requisito di prodotto prescritto dalla Direttiva di Giunta regionale n. 1732 del 12 novembre 2015, è inteso come “valore nominale”, definito dal Regolamento UE 1194/2012 come:

«valore nominale», un valore di una quantità utilizzato per designare e identificare un prodotto

Come tale esso è assoggettato alle procedure di verifiche regolamentate dalla legislazione europea in vigore in tutti gli Stati Membri dell'Unione e che ne prevede un campione minimo da sottoporre a verifica (almeno 20 pezzi) con procedure di prova armonizzate (rif. EN 62717:2016). Dunque i prodotti sono correttamente posti sul mercato europeo se essi, una volta sottoposti a verifica soddisfano al criterio: *“i risultati medi delle lampade del campione di prova non si scostano di oltre il 10 % dal limite, dalla soglia o dai valori dichiarati.”*

Quanto sopra comporta che il valore della temperatura di colore misurato su ciascun modulo LED dell'apparecchio di illuminazione immesso sul mercato potrebbe essere di fatto leggermente maggiore o leggermente inferiore rispetto al valore nominale dichiarato. Fatto salvo quanto specificato nella legislazione europea di prodotto e nella relativa normativa tecnica armonizzata, questa variazione dei valori per ciascuno degli apparecchi eventualmente utilizzati nell'impianto rispetto al valore nominale comunque non comporta che il prodotto “tipo” sia da considerare come reso disponibile con dati dichiarati non veritieri o non rispondenti ai criteri tecnici e legali in vigore in Europa.

Pertanto, si ritiene che un qualsiasi apparecchio di illuminazione, per il quale sia stata dichiarata conformemente alle norme e regolamenti europei la temperatura di colore nominale di 3000K (o 4000K laddove fosse il caso), potrà essere utilizzato senza pregiudizio in impianti ricadenti l'ambito di applicazione della Direttiva di Giunta regionale Emilia Romagna n. 1732 del 12 novembre 2015.

Per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti:

Area Tecnica ASSIL

Associazione Nazionale Produttori Illuminazione

via Monte Rosa, 96 20149 Milano

Tel.: +39 (0)2 97373352

E-mail: tecnico@assil.it